

Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone" e il Centro Italiano di Psicologia Analitica (CIPA), Istituto per l'Italia Meridionale e la Sicilia, al fine di regolamentare i tirocini degli allievi del Centro di Formazione in Psicoterapia.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, P.I. 05841790826, rappresentata dal dott. Renato Li Donni nato a Palermo il 27/01/1950 in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede (in seguito indicata "Azienda")

E

Il Centro Italiano di Psicologia Analitica (C.I.P.A.), Istituto per l'Italia Meridionale e la Sicilia, con sede in Catania, Via Etnea, n. 688, acronimo C.I.P.A., P.IVA 06514141008 rappresentata dal dott. Pasqualino Ancona nato a Siracusa il 31.12.1954, in qualità di Legale Rappresentante e Direttore dei Corsi della Scuola di Psicoterapia della sede, in seguito indicato come "Scuola"

di seguito indicate singolarmente come "parte" o congiuntamente come "parti":

PREMESSO CHE

La Scuola di psicoterapia del CIPA, Istituto per l'Italia Meridionale e la Sicilia di Catania con D.M. del MIUR del 19 luglio 2010, pubblicato sulla G.U. del 6 agosto 2010, nr 182 è stata riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia. "Gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, per almeno 100 ore annue.

Il tirocinio degli allievi ha l'obiettivo di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza (D.M. n. 509/98)".

Tali esigenze possono essere soddisfatte, attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Palermo "P. Giaccone", facendo riferimento prevalentemente alla U.O.C. di Psichiatria(40.01) diretta dal prof. D. La Barbera, e la Scuola

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Tra l'Azienda e la Scuola viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi di svolgere il tirocinio sia nel campo specifico della psicoterapia che nell'ambito di esperienze diagnostiche e terapeutiche presso le Strutture dell'Azienda, individuate dalla Direzione Sanitaria, ritenute più idonee a fornire adeguata preparazione teorico-pratica agli allievi.

ART. 2

Nell'ambito di tale collaborazione l'Azienda accoglie per ogni anno accademico un numero di massimo di sei allievi, per almeno 150 ore annue per allievo.

ART. 3

Per gli aspetti organizzativi e clinici della attività di tirocinio l'allievo farà riferimento a un Referente del Servizio prescelto, che assumerà le funzioni di tutor, su

Psicologo-psicoterapeuta, Psichiatra.

ART.4

Per ciascun tirocinante inserito presso l'Azienda dovrà essere predisposto, di concerto tra l'Azienda e, per essa la Struttura Ospitante, e la Scuola un progetto formativo in cui sarà specificato:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor nominato dall'Azienda;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza nella Azienda;
- le strutture dell'Azienda presso le quali si svolge il tirocinio;
- GLI ESTREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INAL E RESPONSABILITÀ CIVILE.

La Scuola garantisce una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri allievi nonché la piena aderenza alle scelte aziendali concordate per la gestione delle attività di tirocinio.

ART. 5

Gli allievi svolgono il tirocinio negli orari di servizio presso i servizi e le unità operative, previa opportuna e insindacabile determinazione della Direzione Sanitaria dell'Azienda. Durante il periodo di tirocinio gli stessi assumono i seguenti obblighi:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la prevista riservatezza per quanto attiene a dati ed informazioni aziendali e per tutto quanto rientra nell'ambito del segreto professionale.

ART.6

Lo staff didattico della Scuola collabora agli obiettivi formativi del tirocinio fornendo, su richiesta, ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 7

Al termine del tirocinio l'Azienda rilascia regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal tutor e dal Responsabile della Struttura presso la quale il tirocinio è stato svolto. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio. Nel computo della durata del tirocinio di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto di periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici. Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'Azienda stessa. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese.

ART.9

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'onere di assicurare l'allievo è posto a carico della Scuola. Alla stessa è fatto carico di trasmettere all'Azienda entro l'inizio del tirocinio con una polizza assicurativa per infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile verso terzi (D.M. n. 142/98). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento alla polizza sottoscritta dalla Scuola e alla Scuola stessa).

ART.10

La Scuola darà comunicazione ai servizi aziendali ove si svolge il tirocinio delle iniziative, delle pubblicazioni scientifiche e delle attività formative promosse.

La stessa si impegna:

- 1) a riservare al personale laureato dell'Azienda presso la quale si svolgono le attività di tirocinio, la partecipazione gratuita ad iniziative nazionali a carattere scientifico (convegni, seminari, workshops) per un numero di accessi corrispondente al numero di tirocinanti accolti dall'Azienda, e comunque non inferiore a tre;

ART.11

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento ai regolamenti Aziendali nonché alla normativa vigente in materia. Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

ART. 12

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha **durata quadriennale** salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 60 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle stesse:

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

ART. 13

Le parti convengono che per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione del presente atto è competente il foro di Palermo.

ART.14

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. I comma 8 della tabella del D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modificazioni e integrazioni. Il costo della registrazione sarà a carico del richiedente.

Per la Scuola di psicoterapia del CIPA
Istituto per l'Italia Meridionale e la Sicilia
Il Direttore dei Corsi
(Dott. Pasqualino Ancona)

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria
di Palermo "P. Giaccone"
Il Direttore Generale
(Dott. Renato L. Donni)





